

ANTHILIA SGR S.p.A.

*«Offerta al pubblico di quote del fondo comune di investimento mobiliare
“ANTHILIA Small Cap Italia”
aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione
della Direttiva 2009/65/CE».*

Si raccomanda la lettura del Prospetto - costituito dalla Parte I (Caratteristiche del fondo e modalità di partecipazione) e dalla Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e dei costi del fondo) messo gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo per le informazioni di dettaglio.

Il regolamento di gestione del fondo forma parte integrante del Prospetto, al quale è allegato.

Il Prospetto è volto ad illustrare all'investitore le principali caratteristiche dell'investimento proposto.

Data di deposito in Consob: 22 dicembre 2017

Data di validità: 29 dicembre 2017

La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

Avvertenza: la partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal regolamento di gestione del fondo.

Avvertenza: Il Prospetto non costituisce un'offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato.

PARTE I DEL PROSPETTO
CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Data di deposito in Consob della Parte I: 22 dicembre 2017
Data di validità della Parte I: dal 29 dicembre 2017

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SOCIETÀ DI GESTIONE

Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. (per abbreviazione “Anthilia SGR S.p.A.”), di nazionalità italiana, con sede legale e direzione generale in Milano – Corso di Porta Romana n. 68, tel. 02 97386 101, fax 02 97386100, sito web: www.anthilia.it, indirizzo e-mail: info@anthilia.it, è la Società di Gestione del Risparmio (di seguito anche solo “SGR”, la “Società” o “Anthilia”) cui è affidata la gestione del patrimonio del fondo comune di investimento aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE di cui al presente Prospetto (di seguito il “Fondo”) e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti. La SGR è stata costituita in data 5 settembre 2007 e autorizzata con delibera della Banca d’Italia n. 338 del 28 maggio 2008 ed è iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio, Sezione gestori di OICVM al n. 41 e Sezione gestori FIA al n. 117, tenuto dalla Banca d’Italia.

La durata della SGR è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e la chiusura dell’esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno. Il capitale sociale, sottoscritto e interamente versato, è di Euro 5.371.440. Il capitale sociale della SGR è detenuto: al 50,52% da GL & Partners S.r.l., al 26,6% da PKB Privat Bank SA, al 13,73% da Anthilia Holding S.r.l e al 9,15% da Cassa Lombarda S.p.A.

Le attività e i servizi di investimento resi attualmente dalla SGR sono:

- la gestione collettiva del risparmio di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) che si realizza mediante la gestione del patrimonio e dei rischi degli OICR di propria (o altrui istituzione) e la commercializzazione degli OICR istituiti e gestiti;
- commercializzazione di OICR di terzi;
- la gestione di portafogli;
- la consulenza in materia di investimenti.

Funzioni aziendali affidate in *outsourcing*

Le funzioni aziendali affidate a terzi in regime di *outsourcing* sono:

- *Compliance* affidata a TMF Compliance (Italy) S.r.l. nella persona del dott. Gianmarco Maffioli;
- *Internal audit* affidata a Consilia Regulatory S.r.l. – nella persona del dott. Giacomo Del Soldà;
- *Front office e back office* affidati a Mikono S.r.l.

La SGR ha inoltre affidato in *outsourcing* a BNP Paribas Securities Services S.p.A. le attività di gestione dei partecipanti e altre attività amministrativo-contabili riferite ai fondi dalla stessa SGR gestiti. Ha altresì affidato in *outsourcing* a BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano il calcolo delle quote del Fondo.

Organo Amministrativo

L’Organo amministrativo della SGR è il Consiglio di Amministrazione, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, così composto:

- Presidente – Giuseppe Spadafora nato a Palermo, il 07/09/1954.

Laurea in Economia e Commercio all'Università di Palermo, studi di specializzazione a Londra e Harvard. Già Direttore Generale per l'Italia, Direttore Generale Corporate Finance Italia a Milano per BNP PARIBAS GROUP. Attualmente è Vicepresidente di Cassa Lombarda S.p.A. e Consigliere di Vittoria Assicurazioni S.p.A.

- Vice Presidente – Andrea Cuturi nato a Roma, il 13/06/1970.

Laurea in Economia all'Università degli Studi di Roma -Tor Vergata. Già Responsabile European Equity Desk di Nextra Investment Management e Senior Vice President Responsabile per la Wealth Management Unit di Credit Suisse e membro del comitato strategico del gruppo per lo sviluppo delle attività in Europa.

- Vice Presidente – Giovanni Landi, nato a Milano, il 31/03/1962.

Laurea in Economia in Bocconi, già Chief Investment Officer e membro del CdA di Deutsche Bank AM; Responsabile Asset Management della Banca Commerciale Italiana, Amministratore Delegato di GenerComit Gestione poi Comit Asset Management, Intesa Asset Management e, in seguito, di Nextra Investment Management. Dal 2014 è Consigliere di AIFI.

- Consigliere Delegato – Marco Capolino nato a Forma (LT), il 06/05/1967.

Laurea in Economia all'Università "La Sapienza" di Roma. Dottore commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti. Già responsabile dei fondi chiusi di Tank SGR.

- Consigliere - Edio Delcò, nato a Bellinzona (Svizzera), il 27/02/1948.

Già Direttore Generale di Banca Monte Paschi (Suisse) SA, Lugano. Attualmente è Consigliere di PKB PrivatBank SA (Lugano, Svizzera) e di Cassa Lombarda S.p.A.

- Consigliere – Paolo Rizzo, nato a Lecco, il 11/11/1963.

Laurea all'Università Bocconi. Già analista e fund manager presso il Gruppo IMI, in seguito European equity fund manager per Fondiaria Assicurazioni. Dal '94 al '99 ricopre la responsabilità di Head of Equity in Deutsche Bank AM. Nel 2001 passa al Gruppo Credit Agricole in qualità di Head of European equity.

- Consigliere – Filippo Casolari, nato a Sassuolo (MO), il 25/04/1973.

Laurea in Economia politica con specializzazione in mercati finanziari conseguita presso l'Università degli studi di Trento. Inizia la sua carriera nel 1999 come responsabile Analisi Processi Operativi presso Credem dove poi ricopre i ruoli di responsabile Analisi Processi Operativi e responsabile Investment Center di Gruppo. Nel 2007 entra in Euromobiliare Sgr in qualità di responsabile Multimanager.. Dal 2017 è in Cassa Lombarda, come Vice Direttore Generale.

Organo di controllo

L'Organo di controllo della SGR è il Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2018, così composto:

Presidente – Roberto Cravero, nato a Occhieppo Inferiore (BI) il 08/07/1959;

Sindaco Effettivo – Annunziata Melaccio, nata a Barletta (BT), il 12/08/1977;

Sindaco Effettivo – Stefania Raffaella Barsalini, nata a Milano, il 05/07/1972;

Sindaco Supplente – Cesare Morbello, nato a Ginevra (Svizzera), il 23/02/1962;

Sindaco Supplente – Simone Tini, nato a Biella (BI), il 16/12/1977.

Altri Fondi gestiti dalla SGR

Oltre al Fondo la Società gestisce due FIA chiusi riservati denominati rispettivamente "Anthilia BIT – Bond Impresa Territorio" e "Anthilia BIT Parallel Fund". La SGR gestisce in delega OICR di terzi e, in particolare, i comparti della Sicav di diritto lussemburghese "Planetarium Fund" denominati "Anthilia Blue", "Anthilia Grey", "Anthilia Red", "Anthilia White", "Anthilia Yellow" ed "Anthilia Silver".

Per le offerte ad essi relative è stata pubblicata da parte dell'offerente distinta documentazione d'offerta.

Il gestore provvede allo svolgimento della gestione del Fondo comune in conformità al mandato gestorio conferito dagli investitori. Per maggiori dettagli in merito ai doveri del gestore ed ai diritti degli investitori si rinvia alle norme contenute nel Regolamento di gestione del Fondo.

Il gestore assicura la parità di trattamento tra gli investitori e non adotta trattamenti preferenziali nei confronti degli stessi.

2. IL DEPOSITARIO

1) Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services SCA, società interamente controllata da BNP Paribas S.A.. BNP Paribas Securities Services SCA è una banca autorizzata costituita in Francia come Société en Commandite par Actions (società in accomandita per azioni) con il n. 552108011, autorizzata dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) e soggetta alla supervisione dell'Autorité des Marchés Financiers (AMF), capitale sociale 177.453.913 euro, con sede legale in 3 rue d'Antin, 75002 Parigi, che agisce tramite la propria Succursale in Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3 (di seguito: il "Depositario"), iscritta al n. 5483 dell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

2) Le funzioni del Depositario sono definite dall'art. 48 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e si sostanziano nel controllo della regolarità delle operazioni disposte dalla Società di gestione, nella verifica della correttezza del calcolo del valore delle quote del Fondo, nel monitoraggio dei flussi di cassa del Fondo e nella custodia degli attivi del Fondo. L'obiettivo principale dei compiti assegnati al Depositario consiste nel proteggere gli interessi degli investitori del Fondo.

Nello svolgimento delle proprie funzioni il Depositario può incorrere in situazioni di conflitto di interesse con il Fondo e gli investitori, qualora abbia ulteriori relazioni commerciali con la Società di gestione, circostanza che si può verificare, ad esempio, se il Depositario calcola, con delega da parte della Società di gestione, il valore del patrimonio netto del Fondo o se sussiste un legame di gruppo tra la Società di gestione e il Depositario.

Al fine di far fronte a situazioni di conflitto di interessi, il Depositario ha introdotto ed applica una politica di gestione dei conflitti di interesse finalizzata a:

- a. identificare e analizzare potenziali situazioni di conflitti di interesse;
- b. registrare, gestire e monitorare le situazioni di conflitti di interessi:
 - i. facendo affidamento sulle misure permanenti in atto per fronteggiare i conflitti di interesse quali il mantenimento di entità giuridiche distinte, la separazione delle funzioni, la separazione delle linee gerarchiche, liste di persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate per i membri dello staff;
 - ii. applicando una gestione caso per caso per (i) adottare le opportune misure di prevenzione, come l'elaborazione di una nuova lista di controllo, l'implementazione di chinese wall, assicurandosi che le operazioni siano effettuate a condizioni di mercato e/o informando il cliente in questione, o (ii) rifiutare di svolgere l'attività che possa dar origine al conflitto di interessi.

3) Al fine di offrire i servizi associati alla custodia degli attivi in un numero elevato di paesi e di consentire al Fondo di raggiungere i propri obiettivi di investimento, il Depositario può designare dei sub-depositari nei paesi in cui non dispone una presenza diretta sul territorio. La lista di tali entità è comunicata alla Società di gestione e disponibile all'indirizzo internet <http://securities.bnpparibas.com/solutions/asset-fund-services/depositary-bank-and-trustee-serv.html>. La procedura di identificazione e supervisione dei sub-depositari segue gli standard più elevati di qualità, nell'interesse del Fondo e dei relativi investitori e tiene conto dei potenziali conflitti di interesse associati

a tale procedura.

4) Il Depositario è responsabile nei confronti della Società di gestione e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita degli strumenti finanziari detenuti in custodia, il Depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal Fondo o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. In caso di inadempimento da parte del Depositario dei propri obblighi, i partecipanti al Fondo possono invocare la responsabilità del Depositario, avvalendosi degli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento, direttamente o indirettamente mediante la Società di gestione, purché ciò non comporti una duplicazione del ricorso o una disparità di trattamento dei partecipanti al Fondo.

Informazioni aggiornate in merito ai punti da 1) a 4) saranno messe a disposizione degli investitori su richiesta.

3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

La società incaricata della revisione legale dei conti e della certificazione del bilancio della SGR, nonché dei rendiconti del Fondo è Deloitte & Touche S.p.A. - Via Tortona 25, Milano.

La società di revisione è indipendente dalla SGR per cui effettua la revisione legale dei conti e non è coinvolta nel processo decisionale di quest'ultima, né per quanto attiene gli aspetti riguardanti la SGR né per quanto attiene la gestione del Fondo.

I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato. In caso di inadempimento da parte della società di revisione dei propri obblighi, i partecipanti al Fondo hanno a disposizione gli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento italiano.

4. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI

Il collocamento delle quote del Fondo avviene da parte dei Soggetti Collocatori indicati nell'Allegato 1 al presente Prospetto (denominato "Elenco degli intermediari distributori"), oltre che da parte della SGR e mediante tecniche di comunicazione a distanza.

5. IL FONDO

Il Fondo è un fondo comune di investimento mobiliare di diritto italiano, di tipo aperto e rientrante nell'ambito applicativo della Direttiva 2009/65/CE.

Il fondo comune d'investimento è un patrimonio raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi e investito in strumenti finanziari, in base ad una politica di investimento predeterminata. Ciascun partecipante detiene un numero di quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti, proporzionale all'importo che ha versato a titolo di sottoscrizione. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal Regolamento del Fondo. Il patrimonio del Fondo costituisce patrimonio autonomo e distinto da quello della SGR e dal patrimonio dei singoli partecipanti, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni dei creditori della SGR né quelle dei creditori del depositario. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. Il Fondo è "mobiliare" poiché il suo patrimonio è investito esclusivamente in strumenti finanziari. È "aperto" in quanto il partecipante può ad

ogni data di valorizzazione della quota sottoscrivere quote del Fondo oppure richiedere il rimborso parziale o totale di quelle già sottoscritte secondo le modalità e con la frequenza previste dal Regolamento e dalla documentazione d'offerta del Fondo.

Caratteristiche del Fondo

Data di istituzione: 17 marzo 2017

Data di inizio di operatività: 3 aprile 2017

Data di autorizzazione ed estremi del provvedimento di autorizzazione: il Regolamento di gestione del Fondo, redatto secondo lo schema di regolamento semplificato di cui all'Allegato V.1.1 del Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche e integrazioni recante il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della SGR il 17 marzo 2017 e non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientrante nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Deleghe Gestionali

La SGR non ha conferito deleghe gestionali ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUF").

Soggetti preposti alle effettive scelte di investimento

Le scelte di investimento, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al Consiglio di Amministrazione, sono definite dal gestore, con il supporto consultivo del Comitato Investimenti.

Il gestore è Paolo Rizzo, nato a Lecco, il giorno 11/11/1963. Laureato all'Università Bocconi. È stato analista e fund manager presso il Gruppo IMI, in seguito European equity fund manager per Fondiaria Assicurazioni. Dal '94 al '99 ricopre la responsabilità di Head of Equity in Deutsche Bank AM. Nel 2001 passa al Gruppo Credit Agricole in qualità di Head of European equity.

6. MODIFICHE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO

Eventuali modifiche alla strategia o alla politica di investimento del Fondo sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Anthilia.

La descrizione delle procedure adottate dalla SGR finalizzate alla modifica della propria politica di investimento è indicata nella Parte C, paragrafo VII del Regolamento di gestione.

7. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA APPLICABILE

Il Fondo e la SGR sono regolati da un complesso di norme, comunitarie (Regolamenti UE, direttamente applicabili) e nazionali di fonte primaria (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni) e secondaria (regolamenti ministeriali, delibere CONSOB e regolamenti della Banca d'Italia).

La SGR agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al Fondo, assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima Società. Delle obbligazioni contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La Società non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei Fondi gestiti.

Il rapporto contrattuale tra i partecipanti e la SGR è disciplinato dal Regolamento di gestione del Fondo, disciplinato dal diritto italiano.

Le eventuali controversie tra i partecipanti e la SGR saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano. Qualora il partecipante rivesta la qualifica di "consumatore", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 206/2005, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del partecipante.

8. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO

La partecipazione ad un fondo comune di investimento mobiliare comporta dei rischi legati alle variazioni del valore delle quote che, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse di un fondo. L'andamento del valore delle quote di un fondo può variare a seconda della tipologia degli strumenti finanziari e dei settori dell'investimento, nonché dei relativi mercati di riferimento.

In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio in un fondo in strumenti finanziari, occorre considerare i seguenti elementi:

a) *Rischio connesso alla variazione del prezzo*: il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o anche la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;

b) *Rischio connesso alla liquidità*: la liquidità degli strumenti finanziari ovvero la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, perché più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

c) *rischio di credito*: rappresenta il rischio che l'emittente di uno strumento finanziario in cui è investito un fondo non corrisponda alla scadenza, in tutto o in parte, il capitale e gli interessi maturati. Il deterioramento del merito creditizio dell'emittente può inoltre comportare oscillazioni del valore dello strumento finanziario con possibili impatti negativi sul fondo;

d) *Rischio connesso alla valuta di denominazione*: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti. I rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento;

e) *Rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati*: l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccolo ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva;

f) *Rischio di controparte*: rischio che il Fondo subisca perdite se una controparte non onori gli obblighi contrattuali, in particolare per operazioni in strumenti derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati (OTC);

g) *Altri fattori di rischio*: le operazioni sui mercati emergenti espongono l'investitore anche a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

Relativamente alle modalità di gestione del rischio di liquidità del Fondo, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali, si rinvia alla Parte C, paragrafo VI del Regolamento di Gestione del Fondo.

La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale.

9. STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO, BEST EXECUTION, INCENTIVI E

RECLAMI

Le informazioni sulla strategia inerente l'esercizio dei diritti di voto e intervento degli strumenti finanziari, sulla *best execution*, sugli incentivi e sui reclami sono contenute nel documento di informativa pre-contrattuale che è disponibile sul sito internet della SGR www.anthilia.it.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Denominazione del Fondo: “**Anthilia Small Cap Italia**” fondo comune di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo aperto rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.

Data di istituzione: 17 marzo 2017.

Codice ISIN portatore:

Classe A30: IT0005247116

Classe A: IT0005247132

Classe B: IT0005247157

Classe C: IT0005247173.

10. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO

a) Tipologia di gestione del Fondo: Market Fund.

b) Valuta di denominazione: Euro.

11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)

La SGR non ha adottato un parametro di riferimento (c.d. *benchmark*) rappresentativo della politica d'investimento del Fondo ma una misura di volatilità del Fondo che è coerente con la misura del rischio espressa che è: volatilità ex ante 17.5%.

12. PERIODO MINIMO RACCOMANDATO

Il periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento nel Fondo è di 5 anni.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

13. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

a) *Grado di rischio connesso all'investimento nel Fondo*

Il profilo di rischio/rendimento del Fondo è espresso tramite un indicatore sintetico che consente di classificare il Fondo su una scala da 1 a 7 sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità.

L'indicatore sintetico è calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti. La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, che rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso al più elevato. La scala indica chiaramente che un rischio più basso comporta un rendimento potenzialmente più basso e un rischio più elevato comporta un rendimento potenzialmente più elevato.

←Rendimento potenziale più contenuto			Rendimento potenziale più elevato →			
←Rischio Basso			Rischio Alto →			
1	2	3	4	5	6	7

Il Fondo, istituito in data 17 marzo 2017, operativo dal 3 aprile 2017, è stato classificato nella categoria 6 in quanto ha una strategia incentrata principalmente su investimenti azionari di società a media e bassa capitalizzazione.

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire

un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell'OICR.

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione dell'OICR potrebbe cambiare nel tempo.

Anche se il Fondo appartenesse alla classe più bassa sarebbe possibile registrare perdite, nessun investimento è considerabile interamente privo di rischio.

13-bis. POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione ed incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici saranno disponibili sul sito web della società. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

14. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO

A) Categoria del Fondo: Fondo Azionario Italia

B) Altri elementi informativi.

b.1) Principali tipologie di strumenti finanziari¹ e valuta di denominazione

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria (almeno l'80% in azioni emesse da imprese con sede o stabile organizzazione in Italia con capitalizzazione inferiore o pari a 500 milioni di euro, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Di cui almeno il 30% in azioni di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti in altri mercati regolamentati).

Investimento contenuto in azioni di emittenti europei (al massimo pari al 20%).

Investimento residuale in OICR (nella misura massima del 10%), anche collegati (OICR istituiti o gestiti dalla SGR), la cui politica d'investimento sia compatibile con quella del Fondo in misura non rilevante.

Investimento contenuto in derivati (indicare tipologia) (al massimo pari al 30%).

Investimento contenuto in depositi bancari e strumenti del mercato monetario (al massimo pari al 20%).

Investimento contenuto in titoli obbligazionari anche convertibili di emittenti principalmente italiani (al massimo pari al 20%).

Le principali valute di denominazione sono Euro. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolati e pubblicati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti informativi di Reuters. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).

b.2) Aree geografiche e mercati di riferimento

Principalmente area Italia ma anche Area Euro e mercati azionari italiani ed europei regolamentati/non regolamentati.

b.3) Categorie di emittenti e/o settori industriali

Principalmente emittenti societari con sede o stabile organizzazione in Italia con capitalizzazione inferiore o pari a 500 milioni di euro che svolgono attività diverse da quella immobiliare.

¹ In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo; il termine "prevalente" gli investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" gli investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" gli investimenti compresi tra il 10% e il 30%; infine, il termine "residuale" gli investimenti inferiori al controvalore al 10% del totale dell'attivo del Fondo. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo, posti i limiti definiti nel relativo Regolamento di gestione.

In misura contenuta anche emittenti europei.

b.4) *Specifici fattori di rischio*

Bassa capitalizzazione: investimento principale in azioni emesse da società con sede o stabile organizzazione in Italia a bassa capitalizzazione (capitalizzazione inferiore o pari a 500 milioni di Euro).

Rating: il Fondo investe in maniera contenuta in strumenti finanziari classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. *investment grade*).

Rischio di cambio: il Fondo non assume esposizione al rischio di cambio.

b.5) *Operazioni in strumenti finanziari derivati*

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi, sia per finalità diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non potrà essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito dalla normativa di vigilanza. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio/rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo. La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1.3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

b.6) *Tecnica di gestione*

Il Fondo intende attuare una politica di investimento conforme a quella prevista per gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. “Legge di Bilancio 2017” o “Legge PIR”).

Il Fondo investe almeno il 70% dell'attivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in stati membri dell'unione europea o in stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia. La predetta quota del 70% è investita per almeno il 30%, che corrisponde al 21% del totale dell'attivo del fondo, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti in altri mercati regolamentati.

I limiti di investimento disposti dalla Legge PIR, pertanto, coerentemente con quanto dalla stessa disposto, sono rispettati per almeno due terzi dei giorni dell'anno solare. Gli investimenti, inoltre, coerentemente con lo specifico indirizzo del Fondo, sono disposti nel rispetto nel continuo dei divieti e dei limiti indicati per gli OICVM dal Regolamento sulla gestione collettiva adottato da Banca d'Italia.

Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi di tipo fondamentale basata su analisi di bilancio, visita alle imprese, colloqui con il management delle stesse, modellizzazione delle stime future.

L'attivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso emittente o controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o controparte, o in depositi e conti correnti.

Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi di tipo fondamentale basata su analisi di bilancio, visita alle imprese, colloqui con il management delle stesse, modellizzazione delle stime future.

C) Destinazione dei proventi

Il Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

15. CLASSI DI QUOTE

Sono previste quattro classi di quote che si differenziano tra loro per il regime commissionale, l'ammontare minimo di sottoscrizione iniziale e/o le categorie di soggetti alla cui sottoscrizione sono riservate:

- **Classe A30:** tale classe è finalizzata alla realizzazione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge PIR e può essere sottoscritta solo dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano. Per la predetta classe di quote è esclusa la possibilità di cointestazione;
- **Classe A:** tale classe è riservata alla sottoscrizione da parte di Clienti al Dettaglio come definiti dalla Delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (e succ. mod. e int.), Allegato 3;
- **Classe B:** tale classe è riservata ai Clienti Professionali, anche su richiesta, sia pubblici che privati, così come definiti dalla Delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (e succ. mod e int.), Allegato 3 nonché alle Controparti Qualificate di cui all'art. 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5) del TUF;
- **Classe C:** tale classe è riservata ai Clienti Professionali, anche su richiesta, sia pubblici che privati, così come definiti dalla Delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (e succ. mod e int.), Allegato 3 nonché alle Controparti Qualificate di cui all'art. 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5) del TUF.

Per ciascuna Classe di quote sono previsti specifici importi minimi di sottoscrizione:

- per la Classe A30: 1.000 Euro;
- per la Classe A: 10.000 Euro;
- per la Classe B: 1.000.000 Euro;
- per la Classe C: 5.000.000 Euro.

La sottoscrizione di quote di "Classe A30" è consentita, per ciascun partecipante, in ciascun anno solare, nel limite di Euro 30.000 ed entro un limite complessivo non superiore a Euro 150.000. In caso di versamenti superiore alle soglie predette, la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione di Quote di "Classe A", ove ricorrano le condizioni per rispettare l'ammontare minimo di sottoscrizione prescritto per quest'ultima Classe di quote.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche distintive delle diverse classi di quote si rinvia al Regolamento di gestione. Per i relativi oneri si rinvia alla Sezione C, paragrafo 16, del Prospetto.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

16. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO

16.1 Oneri a carico del sottoscrittore

Commissioni di sottoscrizione Classe A30 e Classe A	3% sull'ammontare lordo delle somme investite
Commissioni di rimborso	Non prevista l'applicazione
Spese per diritti fissi:	
Operazione di sottoscrizione	10 Euro
Operazione di rimborso	10 Euro
Rimborso spese per emissione, conversione, frazionamento, raggruppamento e spedizione dei	100 Euro

certificati di partecipazione	
Rimborso spese postali e amministrative per invio delle lettere di conferma dell'investimento/disinvestimento	Importi effettivamente sostenuti
Oneri fiscali	Dovuti

16.2 Oneri a carico del Fondo

16.2.1 Oneri di gestione

Il compenso a favore della SGR è rappresentato da una commissione di gestione, dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota e una commissione di incentivo.

Una **commissione di gestione** a favore della SGR calcolata sulla base del valore complessivo netto del Fondo e imputata al Fondo in occasione di ciascun calcolo del valore unitario della quota e prelevata dalle disponibilità del Fondo con valuta entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fine di ogni trimestre solare. Tale commissione viene determinata applicando su base annua le percentuali di seguito riportate per ciascuna Classe di quote.

Classe	Percentuale su base annua
Classe A30	1.875%
Classe A	1.75%
Classe B	0.70%
Classe C	0.50%

In caso di investimento in OICR Collegati, fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e di rimborso, dal compenso riconosciuto alla Società di Gestione sarà dedotta la remunerazione complessiva che la SGR percepisce nella gestione degli OICR Collegati.

Il **costo sostenuto per il calcolo del valore della quota del Fondo**, calcolato settimanalmente sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima dello 0,05% del valore complessivo netto medio del Fondo, con previsione di una commissione minima su base annua pari ad Euro 42.000 prelevato con la stessa frequenza e le stesse modalità con cui sono prelevate le commissioni di gestione.

Una **commissione di incentivo** a favore della SGR, calcolata come segue.

Parametri di calcolo:

- (i) Periodo di riferimento: dall'ultimo High Watermark Assoluto raggiunto al giorno di riferimento
- (ii) Frequenza di calcolo: ad ogni valorizzazione della quota
- (iii) Giorno di riferimento: giorno di valorizzazione della quota
- (iv) Valore lordo della quota: numero indice calcolato come concatenazione dei rendimenti lordi settimanali così come definito nell'allegato V.1.2 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emesso da Banca d'Italia. Per il periodo antecedente al 29/12/2017 viene considerato il valore netto della stessa;
- (v) Valore complessivo netto medio: media dei valori complessivi netti del fondo rilevati dall'ultimo High Watermark Assoluto al giorno precedente quello di riferimento.

In caso di avvio:

- di un nuovo Fondo, il primo High Watermark Assoluto corrisponde all'ultimo giorno di quota fissa;
- di una nuova Classe, il primo High Watermark Assoluto corrisponde alla prima valorizzazione.

La commissione di incentivo viene applicata se il valore lordo della quota relativo al giorno di riferimento è superiore al valore più elevato (cd. High Watermark Assoluto - HWA) mai registrato dalla quota medesima.

Ogni volta in cui si verifica la condizione di cui al punto precedente, il nuovo High Watermark Assoluto è pari al valore lordo della quota nel giorno di realizzazione della condizione.

Se la condizione di applicabilità risulta verificata, si calcola l'overperformance come percentuale dell'incremento registrato dal valore lordo della quota nel giorno di riferimento rispetto all'HWA ("overperformance").

L'aliquota di prelievo applicata è pari al 15% dell'overperformance.

La commissione di incentivo viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del fondo nel giorno precedente a quello di riferimento ed il valore complessivo netto medio.

La commissione di incentivo eventualmente maturata è addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio del Fondo. La SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza trimestrale, entro il quinto giorno lavorativo del trimestre solare successivo

Nell'esercizio la somma delle commissioni di gestione e di incentivo non può superare il 10% del valore complessivo netto medio del fondo (c.d. fee cap).

A titolo esemplificativo:

Data	Rendimenti lordi	Valore Lordo della quota	HWM assoluto	Incremento percentuale del Valore Lordo della quota rispetto all'HWM assoluto	Provvigione di incentivo percentuale	Valore complessivo netto	Valore complessivo netto medio	Base di calcolo	Provvigione di incentivo
21-apr-17		100	100	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-
28-apr-17	-0,11%	99,89	100	-	-	9.990.000	9.995.000	10.000.000	-
05-mag-17	-0,17%	99,72	100	-	-	9.972.000	9.987.333	9.990.000	-
12-mag-17	0,14%	99,86	100	-	-	9.980.000	9.985.500	9.972.000	-
19-mag-17	1,01%	100,87	100	0,87%	0,13%	10.100.000	10.100.000	9.980.000	12.974
26-mag-17	0,10%	100,97	100,87	0,10%	0,02%	10.110.000	10.110.000	10.100.000	2.020
02-giu-17	-0,90%	100,06	100,97	-	-	11.018.000	10.564.000	10.110.000	-
09-giu-17	0,72%	100,78	100,97	-	-	11.095.000	10.741.000	10.564.000	-
16-giu-17	0,45%	101,23	100,97	0,26%	0,04%	10.144.000	10.144.000	10.741.000	4.296
23-giu-17	-0,03%	101,2	101,23	-	-	11.145.000	10.644.500	10.144.000	-
30-giu-17	1,13%	102,34	101,23	1,10%	0,17%	12.270.000	12.270.000	10.644.500	18.096

16.2.3 Altri oneri

Fermo restando gli oneri di gestione di cui al paragrafo che precede, gli altri oneri a carico del Fondo sono:

- compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, oltre oneri di custodia, liquidato con cadenza mensile e prelevato dalle disponibilità del Fondo il quindicesimo giorno di ciascun mese (o primo giorno lavorativo successivo, se non lavorativo), nella misura massima dello 0,02% del valore complessivo medio del Fondo, con previsione di una commissione minima su base annua pari ad Euro 30.000;
- compenso riconosciuto al Depositario per la custodia e amministrazione degli strumenti finanziari liquidato con cadenza mensile e prelevato dalle disponibilità del Fondo il quindicesimo giorno di ciascun mese (o primo giorno lavorativo successivo, se non lavorativo) nella misura massima dello 0,0075% del valore complessivo medio del Fondo;
- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di parti di OICR o di altri strumenti finanziari, fermo restando che sul Fondo non vengono applicate spese di sottoscrizione e rimborso sulle parti di OICR Collegati;

- oneri connessi con la partecipazione agli OICR oggetto dell'investimento e con l'investimento in depositi bancari;
- spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo;
- spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo o alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo;
- spese di revisione della contabilità e della relazione annuale del Fondo, ivi compreso il rendiconto finale di liquidazione;
- eventuali oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei paesi diversi dall'Italia.

Le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

Le spese e i costi effettivi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono indicati nella Parte II del Prospetto.

17. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

La SGR e i soggetti incaricati della distribuzione si riservano la facoltà di concedere, in fase di collocamento e a favore di particolari soggetti o categorie di soggetti, la riduzione delle commissioni di sottoscrizione fino al 100%.

18. REGIME FISCALE

Regime di tassazione del Fondo

Il Fondo non è soggetto alle imposte sui redditi e all'Irap. Il Fondo percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni.

In particolare, il Fondo rimane soggetto alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. *white list*) emessi da società residenti non quotate nonché alla ritenuta sui proventi dei titoli atipici.

Regime di tassazione dei partecipanti

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai titoli pubblici e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list* i cui gestori sono soggetti a vigilanza nel paese in cui istituiti ai sensi della Direttiva 2011/61/UE), nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, ovvero alla data di riscatto, cessione o liquidazione delle quote.

Nel caso di Fondi di nuova istituzione, se risulta redatto un solo prospetto nel semestre solare anteriore alle predette date, la percentuale è determinata sulla base di tale prospetto.

La SGR fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di *switch* di trasferimento delle quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. La ritenuta non si applica altresì sui proventi percepiti e maturati nel periodo di possesso delle quote da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. *whitelist*) e da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Non sono soggette a tale tassazione le quote di classe PIR destinate esclusivamente all'investimento nei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, se detenute per almeno 5 anni.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

Nel caso in cui le quote di partecipazione al Fondo siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote di partecipazione al Fondo siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal fondo alla data di apertura della successione. A tal fine, la SGR fornirà indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Fondo.

Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA")

Il 10 gennaio 2014 l'Italia ha sottoscritto con il Governo degli Usa un accordo intergovernativo del tipo modello IGA 1 per migliorare la *tax compliance* internazionale e per applicare la normativa FATCA in Italia. L'accordo è stato recepito dalla legge 18 giugno 2015, n. 95, e dal Decreto Ministeriale di attuazione del 6 agosto 2015, con effetto retroattivo al 1° luglio 2014.

In virtù di tali disposizioni le istituzioni finanziarie residenti in Italia, inclusi gli OICR ivi istituiti, sono tenute ad acquisire dai propri clienti determinate informazioni in relazione ai conti finanziari, incluse le quote o azioni di OICR sottoscritte e/o acquistate, e a comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi ("*Specified U.S. Persons*"), da entità non finanziarie passive ("*Passive NFFEs*") controllate da uno o più dei predetti investitori nonché i pagamenti effettuati a istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA ("*Non-participating FFIs*"). L'Agenzia delle Entrate provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni all'autorità statunitense (*Internal Revenue Service - IRS*).

Scambio automatico d'informazioni finanziarie attraverso il "Common Reporting Standard" (CRS)

Il 29 ottobre 2014, l'Italia ha sottoscritto il "*Multilateral Competent Authority Agreement*", aderendo allo scambio automatico d'informazioni finanziarie attraverso il Common Reporting Standard, proposto

dall'OCSE e riconosciuto dalla Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, recepito dalla legge 18 giugno 2015, n. 95 e dal Decreto Ministeriale di attuazione del 28 dicembre 2015.

In virtù di tali disposizioni, le istituzioni finanziarie residenti in Italia, inclusi gli OICR ivi istituiti, sono tenute ad acquisire dai propri clienti determinate informazioni in relazione ai conti finanziari, incluse le quote o azioni di OICR sottoscritte e/o acquistate, e a comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai conti che risultino, in generale, detenuti da investitori fiscalmente residenti in Paesi che partecipano allo scambio d'informazioni elencati nell'Allegato D al predetto Decreto Ministeriale, da entità non finanziarie passive ("*Passive NFEs*") o da entità d'investimento residenti in Paesi che non partecipano allo scambio d'informazioni, controllate da uno o più dei predetti investitori. L'Agenzia delle Entrate provvede, a sua volta, a trasmettere annualmente le suddette informazioni alle autorità fiscali dei Paesi elencati nell'Allegato C del citato Decreto Ministeriale.

Limitazioni all'investimento da parte di soggetti statunitensi

Le quote dei Fondi di cui al presente Prospetto non sono registrate presso la *Securities and Exchange Commission* (SEC) degli Stati Uniti d'America (di seguito USA) ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, né ai sensi dell'*Investment Company Act* del 1940. Le quote dei Fondi di cui al presente Prospetto non possono essere offerte negli USA a soggetti statunitensi (come di seguito definiti) o acquistate o detenute a qualsiasi titolo da questi ultimi.

Le quote dei Fondi di cui al presente Prospetto non possono in ogni caso essere offerte e vendute a soggetti statunitensi, e cioè a residenti (persone fisiche o giuridiche) e/o a cittadini degli USA o dei suoi territori e/o a US Person come definite nella *Rule 902 del Regulation S under the Securities Act of 1933*², né costoro (soggetti statunitensi, e cioè residenti e/o cittadini Usa e/o Us Person) possono sottoscrivere, acquistare o detenere a qualsiasi titolo le quote dei Fondi di cui al presente Prospetto.

I richiedenti potrebbero dover dichiarare di non essere soggetti statunitensi come sopra definiti, e di non acquistare o detenere a qualsiasi titolo le quote per conto di soggetti statunitensi, né di venderle a soggetti statunitensi.

Il Fondo è considerato tra gli investimenti ammissibili in un "Piano Individuale di Risparmio a Lungo Termine" (PIR) ai sensi della Legge di Bilancio italiana (Legge n. 232 del 11 dicembre 2016). Di conseguenza, l'investitore può usufruire dei benefici fiscali previsti dalla predetta legge soltanto se tutti i requisiti previsti da tale legge siano soddisfatti.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO

19. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

Ferme restando le diverse modalità di sottoscrizione previste per le classi di quote in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo, per sottoscrivere le quote del Fondo occorre rivolgersi alla SGR o ad uno dei soggetti incaricati del collocamento. L'adesione al Fondo avviene mediante l'apposito Modulo di

² La *Rule 902 del Regulation S under the Securities Act of 1933* definisce una Us Person come:

1. ogni persona fisica residente negli USA;
2. ogni partnership, ente o persona giuridica organizzato e costituito in base alle leggi degli USA;
3. ogni bene/diritto/proprietà ("estate") che abbia un esecutore o amministratore che sia una Us Person;
4. ogni trust che abbia un trustee che sia una Us Person;
5. ogni agenzia o succursale di entità estere situate negli USA;
6. ogni conto non discrezionale o conto similare (differente da bene/diritto/proprietà ("estate") o trust) tenuto da un dealer o altro fiduciario per il beneficio o per il conto di una Us Person;
7. ogni conto discrezionale o conto similare (differente da bene/diritto/proprietà ("estate") o trust) tenuto da un dealer o altro fiduciario organizzato, costituito o (se individuo) residente negli USA; e
8. ogni partnership, ente o persona giuridica se:
 - a. organizzata e costituita in base alle leggi di una giurisdizione straniera; e
 - b. costituita da una Us Person principalmente con lo scopo di investire in titoli non registrati in base all'Act del 1933, a meno che non sia organizzato o costituito, e posseduto, da investitori accreditati, che non siano persone fisiche, bene/diritto/proprietà o trust.

sottoscrizione predisposto dalla SGR ed alla stessa trasmesso, direttamente o tramite i soggetti collocatori, e il versamento del relativo importo.

La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante versamento in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario. L'importo minimo della sottoscrizione è pari, al lordo della commissione di sottoscrizione:

- per la Classe A30: 1.000 Euro;
- per la Classe A: 10.000 Euro;
- per la Classe B: 1.000.000 Euro;
- per la Classe C: 5.000.000 Euro.

Per tutte le Classi di quote, eventuali sottoscrizioni successive alla prima devono avvenire per un importo minimo pari a Euro 1.000 al lordo della commissione di sottoscrizione.

La sottoscrizione può essere effettuata (i) direttamente presso la SGR; (ii) per il tramite dei soggetti collocatori e (iii) mediante tecniche di comunicazione a distanza. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario.

La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire anche mediante adesione ad operazioni di passaggio tra fondi. Contestualmente al rimborso di quote di un fondo, il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri fondi/comparti della SGR. Non sono consentite operazioni di passaggio da e per la Classe A30. L'operazione di passaggio tra fondi/comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione. Le operazioni di passaggio tra fondi/comparti possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra fondi/comparti con la seguente modalità:

- il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 8.00;
- il giorno di regolamento della sottoscrizione del fondo/comparto prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di determinazione del rimborso.

Il numero delle quote di partecipazione e delle eventuali frazioni millesimali arrotondate per difetto da attribuire a ciascun partecipante, si determina dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.

Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto entro le ore 8:00 notizia certa della sottoscrizione o, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.

Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/1998. Se la sottoscrizione viene effettuata fuori sede, si applica una sospensiva di sette giorni per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento. La facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento, nonché ai versamenti successivi.

Per la puntuale descrizione delle modalità di sottoscrizione delle quote del Fondo si rinvia al Regolamento di gestione (Paragrafo I, della Parte C) Modalità di funzionamento.

20. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

Il partecipante può, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, richiedere il rimborso (totale o parziale) delle quote possedute.

Per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso, si rinvia al paragrafo VI della Parte C) Modalità di funzionamento, del Regolamento di gestione. Per gli oneri applicabili si rinvia alla precedente Sez. C), paragrafo 16.1 del presente Prospetto.

21. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE

Il partecipante al Fondo può effettuare versamenti successivi nel rispetto delle condizioni economiche previste dal Regolamento di gestione del Fondo. Per tutte le Classi di quote del Fondo eventuali sottoscrizioni successive alla prima devono avvenire per un importo minimo pari a Euro 1.000, al lordo della commissione di sottoscrizione. Ai versamenti successivi non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

Si rinvia alla Sez. C, paragrafo 16 del presente Prospetto per gli eventuali costi da sostenere.

La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire anche mediante adesione ad operazioni di passaggio tra fondi. Contestualmente al rimborso di quote di un fondo, il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri fondi/comparti della SGR. Non sono consentite operazioni di passaggio da e per la Classe A30. L'operazione di passaggio tra fondi/comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione. Le operazioni di passaggio tra fondi/comparti possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra fondi/comparti con la seguente modalità:

- il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 8.00;
- il giorno di regolamento della sottoscrizione del fondo/comparto prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di determinazione del rimborso.

Per ulteriori informazioni circa la descrizione delle modalità e dei termini di esecuzione di tali operazioni si rinvia al Regolamento di gestione del Fondo.

Si rinvia alla Sez. C, paragrafo 16 del presente Prospetto per gli eventuali costi da sostenere.

Ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, l'efficacia delle operazioni di reinvestimento degli importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote di altro fondo è subordinata al decorso del termine di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del TUF. Tale sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di fondi appartenenti al medesimo sistema/famiglia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID, il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione. Ai versamenti successivi non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di quote di fondi conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'investitore. Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento.

Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede o le dipendenze della SGR del proponente l'investimento o del soggetto incaricato del collocamento. Detta

facoltà di recesso non si applica neanche ai versamenti successivi, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato e il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione.

22. PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE (C.D. SWITCH)

La sottoscrizione delle quote potrà avvenire da parte del sottoscrittore anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine la SGR e/o i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'articolo 67-*undicies* del D.Lgs 6 Settembre 2005, n. 206, sono riportate nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nella Parte I, Sezione A, paragrafo 4 (Allegato 1) del presente Prospetto. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti dal Regolamento Consob n. 16190/07 e successive modifiche ed integrazioni. La possibilità di sottoscrivere quote dei Fondi mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza è riservata ai partecipanti che richiedano l'immissione di tali quote nel certificato cumulativo. Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento o rimborso ai fini della valorizzazione delle quote emesse o rimborsate. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. L'utilizzo di Internet non comporta variazioni degli oneri indicati nella Parte I del Prospetto.

Ai sensi dell'articolo 67-*duodecies* del D.Lgs 6 Settembre 2005, n. 206, alle operazioni di sottoscrizione aventi ad oggetto quote di OICR eseguite dal consumatore tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applica la sospensiva per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore e il diritto di recesso previsti per i contratti di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

La lettera di conferma dell'avvenuto investimento contiene il numero delle quote attribuite e tutti gli altri estremi dell'operazione effettuata (ad esempio: data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, ecc). Analoghe informazioni sono contenute nella lettera di conferma dell'avvenuto rimborso. La lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata, ove richiesto dall'investitore, in forma elettronica, in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

Sussistono procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, di rimborso e di *switch* per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al Fondo e scoraggiare pratiche abusive.

Si rinvia al Regolamento di gestione con riguardo al contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

23. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Il valore unitario della quota è determinato con cadenza settimanale, con riferimento a ciascun venerdì ("Giorno di Riferimento"). Tale valore è pubblicato giornalmente sul sito internet www.anthilia.it.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte A) Scheda Identificativa e all'articolo V – Parte C) Modalità di Funzionamento del Regolamento di gestione del Fondo.

24. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

La SGR provvede a inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati periodici di

rischio/rendimento del Fondo nonché ai costi sostenuti dal Fondo riportati nella Parte II del Prospetto e nei KIID.

La SGR può inviare i predetti documenti anche in formato elettronico, ove l'investitore abbia preventivamente acconsentito a tale forma di comunicazione.

25. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Nel caso in cui il Regolamento di gestione del Fondo non sia allegato al presente Prospetto, l'investitore può ottenere, su richiesta, l'invio del Regolamento medesimo o l'indicazione del luogo in cui potrà consultarlo.

Il Prospetto del Fondo, l'ultima versione del KIID, l'ultimo rendiconto annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicati sono forniti gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta; tali documenti sono altresì reperibili tramite il sito internet della SGR www.anthilia.it. I documenti contabili del Fondo sono inoltre disponibili presso il Depositario.

Il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute, nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'investitore ha la facoltà di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. In tal caso, la richiesta dovrà essere effettuata per iscritto e inviata a Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. Corso di Porta Romana n. 68, Milano che provvederà tempestivamente all'inoltro, a mezzo posta, all'indirizzo indicato, dietro rimborso delle sole spese di spedizione. Indirizzo Internet della SGR: www.anthilia.it.

Dichiarazione di responsabilità

La Società di gestione Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Il Rappresentante Legale
(Giuseppe Spadafora)
Presidente di Anthilia SGR S.p.A.
[firma autografa]

ALLEGATO 1
ALLA PARTE I, SEZIONE A “INFORMAZIONI GENERALI” DEL PROSPETTO

PARAGRAFO 4: ELENCO DEGLI INTERMEDIARI COLLOCATORI

Data di deposito in Consob della Parte I: 22 dicembre 2017

Data di validità della Parte I: dal 29 dicembre 2017

Oltre che presso la SGR, le quote del Fondo possono essere sottoscritte presso i seguenti Intermediari Collocatori:

Banca Profilo S.p.A., con sede legale in Via Cerva 28 - 20122 Milano, operante anche per il tramite di consulenti finanziari.

Cassa Lombarda S.p.A., con sede legale in Via Manzoni 12/14- 20122 Milano, operante anche per il tramite di consulenti finanziari.

Banca Ifigest S.p.A., con sede legale in Piazza Santa Maria Soprarno 1 – Firenze, operante anche mediante tecniche di comunicazione a distanza.


Online SIM S.p.A., con sede legale in via Piero Capponi, 13 – Milano, operante anche per il tramite di consulenti finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza.

PARTE II DEL PROSPETTO
ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO

Data di deposito in Consob della Parte II: 30 marzo 2017
Data di validità della Parte II: 3 APRILE 2017

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

Rendimento annuo del Fondo



Il Fondo è stato istituito in data 17 marzo 2017 ed è operativo a decorrere dal 3 aprile 2017.
Le Classi di quote A, A30, B e C sono operative dal 3 aprile 2017.

Poiché il Fondo è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi ai risultati passati del Fondo.

Volatilità *ex ante* del Fondo: 17,5%

Volatilità *ex post*: n.d.

ALTRE INFORMAZIONI	CLASSE A	CLASSE A30	CLASSE B	CLASSE C
Data di inizio del collocamento delle quote:	3 aprile 2017	3 aprile 2017	3 aprile 2017	3 aprile 2017
Valuta delle quote:	Euro	Euro	Euro	Euro
Patrimonio netto al 30.12.2016:	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Valore della quota al 30.12.2016:	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Quota-parte percepita dai collocatori:

Anno	Commissioni di gestione	Commissioni di sottoscrizione
2017	80%	100%

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO	CLASSE A	CLASSE A30	CLASSE B	CLASSE C
Spese correnti*:	1.95 %	2.05%	0.95%	0.75%
Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni				
Provvigioni di incentivo:	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

**Le spese indicate sono state stimate sulla base del totale delle spese previste.*

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che gravano sul patrimonio del Fondo né degli oneri fiscali sostenuti; inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 16.1).

Le informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione di gestione del Fondo.

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO

Benchmark: portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi/comparti.

Capitale investito: parte dell'importo versato che viene effettivamente investito dal gestore in quote di fondi/comparti. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e le commissioni di sottoscrizione, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.

Capitale nominale: importo versato per la sottoscrizione di quote di fondi/comparti.

Categoria: la categoria del fondo/comparto è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Classe: articolazione di un fondo/comparto in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

Commissioni di gestione: compensi pagati al gestore mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo/comparto per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo/comparto e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espressi su base annua.

Commissioni di incentivo (o di performance): commissioni riconosciute al gestore del fondo/comparto per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota/azione del fondo/comparto in un determinato intervallo temporale. Nei fondi/comparti con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo/comparto e quello del benchmark.

Commissioni di sottoscrizione: commissioni pagate dall'investitore a fronte dell'acquisto di quote/azioni di un fondo/comparto.

Comparto: strutturazione di un fondo ovvero di una Sicav in una pluralità di patrimoni autonomi caratterizzati da una diversa politica di investimento e da un differente livello di rischio.

Conversione (c.d. "Switch"): operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi/comparti sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi/comparti.

Depositario: soggetto preposto alla custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidati a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide degli OICR. Il depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi dell'OICR; b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR; c) accerta che nelle operazioni relative all'OICR la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; e) monitora i flussi di liquidità dell'OICR, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al

medesimo.

Destinazione dei proventi: politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Duration: scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. "*cash flows*") da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Exchange Traded Funds (ETF): un OICR di cui almeno una categoria di quote o di azioni viene negoziata per tutto il giorno su almeno un mercato regolamentato oppure un sistema multilaterale di negoziazione con almeno un *market maker* che si adoperi per garantire che il valore di borsa delle sue quote o azioni non vari significativamente rispetto al suo valore complessivo netto (NAV) e, eventualmente, rispetto al suo NAV indicativo.

Fondo comune di investimento: patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e gestito in monte.

Fondo aperto: fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito connessa al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in circolazione. I partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento.

Fondo indicizzato: fondo/comparto la cui strategia è replicare o riprodurre l'andamento di un indice o di indici, per esempio attraverso la replica fisica o sintetica.

Gestore delegato: intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.

Replica sintetica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l'utilizzo di uno strumento derivato (tipicamente un *total return swap*).

Replica fisica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l'acquisto di tutti i titoli inclusi nell'indice in proporzione pari ai pesi che essi hanno nell'indice o attraverso l'acquisto di un campione di titoli scelto in modo da creare un portafoglio sufficientemente simile a quello dell'indice ma con un numero di componenti inferiore che ottimizza perciò i costi di transazione.

Modulo di sottoscrizione: modulo sottoscritto dall'investitore con il quale egli aderisce al fondo/comparto - acquistando un certo numero delle sue quote/azioni - in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate nel Modulo stesso.

Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): i fondi comuni di investimento e le Sicav.

Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento: orizzonte temporale minimo

raccomandato.

Piano di accumulo (PAC): modalità di sottoscrizione delle quote/azioni di un fondo/comparto mediante adesione ai piani di risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel fondo/comparto effettuando più versamenti successivi.

Piano di Investimento di Capitale (PIC): modalità di investimento in fondi/comparti realizzata mediante un unico versamento.

Prime broker: l'ente creditizio, l'impresa di investimento regolamentata o qualsiasi altro soggetto sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale che offra servizi di investimento a investitori professionali principalmente per finanziare o eseguire transazioni in strumenti finanziari in contropartita e che possa altresì fornire altri servizi quali compensazione e regolamento delle operazioni, servizi di custodia, prestito titoli, tecnologia personalizzata e strutture di supporto operativo.

Quota: unità di misura di un fondo/comparto comune di investimento. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Regolamento di gestione del fondo (o Regolamento del fondo): documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto di un fondo/comparto. Il regolamento di un fondo/comparto deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

Società di gestione: società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate da una normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ovvero la società di gestione armonizzata abilitata a prestare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio e iscritta in un apposito elenco allegato all'albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Società di investimento a capitale variabile (in breve Sicav): società per azioni la cui costituzione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia e il cui statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni. Può svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le azioni rappresentano pertanto la quota-parte in cui è suddiviso il patrimonio.

Statuto della Sicav: documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto. Lo Statuto della Sicav deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene, tra l'altro, l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento della Sicav ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

Swap a rendimento totale (*total return swap*): il *Total Return Swap* è uno strumento finanziario derivato OTC in base alla quale un soggetto cede ad un altro soggetto il rischio e rendimento di un sottostante (*reference assets*), a fronte di un flusso che viene pagato a determinate scadenze. Il flusso monetario periodico è in genere collegato ad un indicatore di mercato sommato ad uno *spread*.

Tipologia di gestione di fondo/comparto: la tipologia di gestione del fondo/comparto dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza. Si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: la tipologia di gestione "*market fund*" deve essere utilizzata per i fondi/comparti la cui politica di

investimento è legata al profilo di rischio-rendimento di un predefinito segmento del mercato dei capitali; le tipologie di gestione "*absolute return*", "*total return*" e "*life cycle*" devono essere utilizzate per fondi/comparti la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio ("*absolute return*") o di rendimento ("*total return*" e "*life cycle*"); la tipologia di gestione "*structured fund*" ("fondi strutturati") deve essere utilizzata per i fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento.

Tracking Error: la volatilità della differenza tra il rendimento del fondo/comparto indicizzato e il rendimento dell'indice o degli indici replicati.

UCITS ETF: un ETF armonizzato alla direttiva 2009/65/CE.

Valore del patrimonio netto: il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo/comparto, al netto delle passività gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Valore della quota/azione: il valore unitario della quota/azione di un fondo/comparto, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo/comparto (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

NAV indicativo: una misura del valore infragiornaliero del NAV di un UCITS ETF in base alle informazioni più aggiornate. Il NAV indicativo non è il valore al quale gli investitori sul mercato secondario acquistano e vendono loro quote o azioni.

ANTHILIA SGR S.p.A.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO (OICVM ITALIANO)

ANTHILIA Small Cap Italia

Il presente Regolamento è efficace dal 29 dicembre 2017

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei Fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

<p>• Denominazione, tipologia e durata del Fondo</p>	<p>OICVM (di seguito, anche solo il “Fondo”), denominato</p> <p>Anthilia Small Cap Italia</p> <p>La durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sono previste quattro classi di quote, definite quote di “Classe A30”, quote di “Classe A”, quote di “Classe B” e quote di “Classe C” che si differenziano tra loro per il regime commissionale, l’ammontare minimo di sottoscrizione iniziale e/o le categorie di soggetti alla cui sottoscrizione sono riservate (per un dettaglio si rinvia al paragrafo “Caratteristiche delle Classi di Quote”, parte b) del presente Regolamento). <p>Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna classe.</p>
<p>• Società di gestione del risparmio</p>	<p>Anthilia Capital Partners Società di Gestione del Risparmio S.p.A (in forma abbreviata "Anthilia SGR S.p.A.") (di seguito la "SGR"), con sede legale in Corso di Porta Romana, 68, 20122 – Milano, iscritta ai n. 41 (Gestore OICVM) e 117 (Gestore FIA) dell'albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 58/98.</p> <p>Indirizzo Internet: www.anthilia.it.</p>
<p>• Depositario</p>	<p>BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano, (di seguito, il "Depositario"), succursale italiana di banca comunitaria, con sede in piazza Lina Bo Bardi, 3, 20124 Milano, iscritta al n. 5483 dell'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia. Presso la stessa sede sono disponibili i documenti contabili del Fondo e sono espletate le funzioni di emissione, rimborso e consegna dei certificati delle quote.</p> <p>Indirizzo Internet www.bnpparibas.com.</p>
<p>• Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari</p>	<p>Il valore unitario della quota, definito in centesimi di Euro, è determinato con cadenza settimanale, con riferimento a ciascun venerdì (“Giorno di Riferimento”). Nel caso in cui tale giorno sia giorno di chiusura della Borsa Italiana e/o giorno festivo, il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno</p>

	<p>lavorativo successivo. Il valore unitario della quota, ai soli fini di una puntuale rappresentazione delle consistenze patrimoniali nella relazione annuale del Fondo è inoltre determinato con riferimento ai prezzi dell'ultimo giorno lavorativo di Borsa aperta di ciascun semestre, quando non coincidente con la cadenza settimanale.</p> <p>Tale valore è pubblicato giornalmente sul sito internet www.anthilia.it.</p> <p>Con le medesime modalità è pubblicato il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p>
--	---

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE DEL FONDO

1. Il Fondo mira a realizzare una crescita del capitale investito attraverso l'investimento in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio e del capitale di debito, ivi incluse obbligazioni convertibili, di emittenti principalmente italiani, con un'ottica di medio periodo.
2. Il Fondo investe almeno il 70% dell'attivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in stati membri dell'unione europea o in stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia. La predetta quota del 70% è investita per almeno il 30%, che corrisponde al 21% del totale dell'attivo del fondo, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti in altri mercati regolamentati.
3. Più in particolare, il Fondo investe per almeno l'80% in azioni emesse da imprese con sede o stabile organizzazione in Italia con capitalizzazione inferiore o pari a 500 milioni di euro rilevata al momento in cui l'investimento viene effettuato; l'investimento in azioni di emittenti europei potrà essere al massimo pari al 20%
4. È previsto inoltre l'investimento in parti di OICR (nella misura massima del 10%), la cui politica d'investimento sia compatibile con quella del Fondo, nonché in strumenti finanziari derivati, depositi bancari e strumenti del mercato monetario.
5. Il Fondo intende attuare una politica di investimento conforme a quella prevista per gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("Legge PIR"). I limiti di investimento disposti dalla Legge PIR, pertanto, coerentemente con quanto dalla stessa disposto, sono rispettati per almeno due terzi dei giorni dell'anno solare. Gli investimenti, inoltre, coerentemente con lo specifico indirizzo del Fondo, sono disposti nel rispetto nel continuo dei divieti e dei limiti indicati per gli OICVM dal Regolamento sulla gestione collettiva adottato da Banca d'Italia.
6. Qualora per modifiche intervenute nelle caratteristiche dei titoli sottoscritti la composizione del portafoglio del Fondo risultasse non più conforme alla Legge PIR, la SGR provvede ad una modifica di tale composizione, affinché la stessa risulti nuovamente conforme alla Legge PIR, entro tre mesi o nel minor termine che consente al Fondo il mantenimento della conformità alla Legge PIR.
7. Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi di tipo fondamentale basata su analisi di bilancio, visita alle imprese, colloqui con il management delle stesse, modellizzazione delle stime future.
8. Resta comunque ferma la possibilità di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela degli interessi dei Partecipanti.
9. Nella gestione del Fondo, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità:

- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato. L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non potrà essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e sarà in ogni caso conforme alla Legge PIR e alle eventuali disposizioni connesse.

Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito dalla normativa di vigilanza. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio/rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo.

10. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1 del TUF, quelli indicati nella lista, approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell'Associazione stessa (www.assogestioni.it), dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo ed indicati nel presente Regolamento.

11. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolati e pubblicati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti informativi di Reuters. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).

12. Il Fondo investe in maniera contenuta in strumenti finanziari classificati di "adeguata qualità creditizia" (cd *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

13. L'attivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso emittente o controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o controparte, o in depositi e conti correnti;

14. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Limiti alle operazioni con parti correlate

E' previsto l'investimento in parti di OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR ("OICR Collegati").

Il Fondo può negoziare beni con altri fondi gestiti dalla stessa SGR purché tali negoziazioni avvengano a condizioni di mercato ovvero, in caso di OICR, sulla base dell'ultimo NAV disponibile.

In caso di investimento in OICR Collegati, la SGR avrà diritto ad un compenso per l'attività svolta a condizione che da tale compenso sia dedotta la remunerazione complessiva già percepita dalla SGR per la gestione dell'OICR Collegato.

Caratteristiche delle Classi di quote del Fondo

Sono previste quattro classi di quote, come di seguito definite, che si differenziano tra loro per il regime commissionale, l'ammontare minimo di sottoscrizione iniziale e/o le categorie di soggetti alla cui sottoscrizione sono riservate:

- Classe A30: tale classe è finalizzata alla realizzazione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge PIR e può essere sottoscritta solo dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano. Per la predetta classe di quote è esclusa la possibilità di cointestazione;
- Classe A: tale classe è riservata alla sottoscrizione da parte di Clienti al Dettaglio come definiti dalla Delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (e succ. mod. e int.), Allegato 3;
- Classe B: tale classe è riservata ai Clienti Professionali, anche su richiesta, sia pubblici che privati, così come definiti dalla Delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (e succ. mod e int.), Allegato 3 nonché alle Controparti Qualificate di cui all'art. 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5) del TUF;
- Classe C: tale classe è riservata ai Clienti Professionali, anche su richiesta, sia pubblici che privati, così come definiti dalla Delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (e succ. mod e int.), Allegato 3 nonché alle Controparti Qualificate di cui all'art. 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5) del TUF.

Per ciascuna Classe di quote sono previsti specifici importi minimi di sottoscrizione indicati nella parte c) del Presente Regolamento.

La sottoscrizione di quote di "Classe A30" è consentita, per ciascun Partecipante, in ciascun anno solare, nel limite di Euro 30.000 ed entro un limite complessivo non superiore a Euro 150.000. In caso di versamenti superiore alle soglie predette, la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione di Quote di "Classe A", ove ricorrano le condizioni per rispettare l'ammontare minimo di sottoscrizione prescritto per quest'ultima Classe di quote.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

1. Il Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 Spese a carico del Fondo

1. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- **commissione di gestione** a favore della SGR calcolata sulla base del valore complessivo netto del Fondo e imputata al Fondo in occasione di ciascun calcolo del valore unitario della quota e prelevata dalle disponibilità del Fondo con valuta entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fine di ogni trimestre solare.

Tale commissione viene determinata applicando su base annua le percentuali di seguito riportate per ciascuna Classe di quote.

Classe	Percentuale su base annua
Classe A30	1.875%
Classe A	1.75%
Classe B	0.70%
Classe C	0.50%

- il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota del Fondo, calcolato settimanalmente sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima dello 0,05% del valore complessivo netto medio del Fondo, con previsione di una commissione minima su base annua pari ad Euro 42.000, liquidato con cadenza mensile e prelevato dalle disponibilità del Fondo il quindicesimo giorno di ciascun mese (o primo giorno lavorativo successivo, se non lavorativo).

una **commissione di incentivo** a favore della SGR, calcolata come segue.

Parametri di calcolo:

- (i) Periodo di riferimento: dall'ultimo High Watermark Assoluto raggiunto al giorno di riferimento
- (ii) Frequenza di calcolo: ad ogni valorizzazione della quota
- (iii) Giorno di riferimento: giorno di valorizzazione della quota
- (iv) Valore lordo della quota: numero indice calcolato come concatenazione dei rendimenti lordi settimanali così come definito nell'allegato V.1.2 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emesso da Banca d'Italia. Per il periodo antecedente al 29/12/2017 viene considerato il valore netto della stessa;
- (v) Valore complessivo netto medio: media dei valori complessivi netti del fondo rilevati dall'ultimo High Watermark Assoluto al giorno precedente quello di riferimento.

In caso di avvio:

- di un nuovo Fondo, il primo High Watermark Assoluto corrisponde all'ultimo giorno di quota fissa;
- di una nuova Classe, il primo High Watermark Assoluto corrisponde alla prima valorizzazione.

La commissione di incentivo viene applicata se il valore lordo della quota relativo al giorno di riferimento è superiore al valore più elevato (cd. High Watermark Assoluto - HWA) registrato dalla quota medesima nel periodo intercorrente fra la data di rilevazione del HWA ed il giorno precedente a quello di riferimento.

Ogni volta in cui si verifica la condizione di cui al punto precedente, il nuovo High Watermark Assoluto è pari al valore lordo della quota nel giorno di realizzazione della condizione.

Se la condizione di applicabilità risulta verificata, si calcola l'overperformance come percentuale dell'incremento registrato dal valore lordo della quota nel giorno di riferimento rispetto all'HWA ("overperformance").

L'aliquota di prelievo applicata è pari al 15% dell'overperformance.

La commissione di incentivo viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del fondo nel giorno precedente a quello di riferimento ed il valore complessivo netto medio.

La commissione di incentivo eventualmente maturata è addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio del Fondo. La SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza trimestrale, entro il quinto giorno lavorativo del trimestre solare successivo

Nell'esercizio la somma delle commissioni di gestione e di incentivo non può superare il 10% del valore complessivo netto medio del fondo (c.d. fee cap).

- compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, liquidato con cadenza mensile e prelevato dalle disponibilità del Fondo il quindicesimo giorno di ciascun mese (o primo giorno lavorativo successivo, se non lavorativo), nella misura massima dello 0,02% del valore complessivo medio del Fondo, con previsione di una commissione minima su base annua pari ad Euro 30.000;
 - compenso riconosciuto al Depositario per la custodia e amministrazione degli strumenti finanziari liquidato con cadenza mensile e prelevato dalle disponibilità del Fondo il quindicesimo giorno di ciascun mese (o primo giorno lavorativo successivo, se non lavorativo) nella misura massima dello 0,0075% del valore complessivo medio del Fondo;
 - oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di parti di OICR o di altri strumenti finanziari, fermo restando che sul Fondo non vengono applicate spese di sottoscrizione e rimborso sulle parti di OICR Collegati;
 - oneri connessi con la partecipazione agli OICR oggetto dell'investimento e con l'investimento in depositi bancari;
 - spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo;
 - spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo o alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
 - costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo;
 - spese di revisione della contabilità e della relazione annuale del Fondo, ivi compreso il rendiconto finale di liquidazione;
 - eventuali oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
 - oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
 - spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
 - contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei paesi diversi dall'Italia.
2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalla disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3. In caso di investimento in OICR Collegati, fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e di rimborso, dal compenso riconosciuto alla Società di Gestione sarà dedotta la remunerazione complessiva che la SGR percepisce nella gestione degli OICR Collegati.

3.2 Spese a carico dei Partecipanti

1. La SGR, all'atto della sottoscrizione, ha il diritto di prelevare una commissione di sottoscrizione del valore massimo pari al 3% dell'ammontare lordo delle somme investite in relazione alle quote di Classe A30 ed A.
2. La SGR ha inoltre il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
 - a) un diritto fisso pari a 10 Euro per ogni versamento in unica soluzione e per ogni operazione di rimborso;
 - b) un rimborso spese pari a 100 Euro per l'emissione, la conversione, il frazionamento, il raggruppamento e la spedizione - con plico assicurato e a rischio del partecipante - di ciascun certificato individuale rappresentativo delle quote sottoscritte. Detti oneri devono essere corrisposti alla SGR, direttamente o per il tramite del Collocatore, al momento della relativa richiesta;
 - c) un rimborso, limitato alla copertura degli oneri sostenuti e indicati di volta in volta all'interessato, relativo alle spese postali e amministrative connesse con l'invio delle lettere di conferma dell'avvenuto investimento ovvero dell'avvenuto disinvestimento;
 - d) le imposte e tasse dovute ai sensi di legge.
3. L'importo di cui alle precedenti lettere a) e b) può essere aggiornato ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tale aggiornamento è pubblicizzato dalla SGR con avviso pubblicato sul proprio sito internet indicato nella *Scheda Identificativa*.
4. I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

I. Partecipazione al Fondo

1.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni Partecipante, dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli Partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 8.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 58/1998.
7. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionali nel giorno di riferimento.
8. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
9. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
10. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
11. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
12. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
13. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.
A tal fine la SGR può:
 - respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;

- richiedere ai Partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;

- procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
 - a) versamento in unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione iniziale è pari a, al lordo della commissione di sottoscrizione:
 - per la Classe A30: 1.000 Euro,
 - per la Classe A: 10.000 Euro,
 - per la Classe B: 1.000.000 Euro,
 - per la Classe C: 5.000.000 Euro.Per tutte le Classi di quote, eventuali sottoscrizioni successive alla prima devono avvenire per un importo minimo pari a Euro 1.000, al lordo della commissione di sottoscrizione;
 - b) adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate nella successiva sezione I.3.;
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 5.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
5. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
6. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza settimanale, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.

1.3 Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti istituiti all'interno di un medesimo fondo (switch)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo, il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi/Comparti della SGR. Non sono consentite operazioni di passaggio da e per la Classe A30.
2. L'operazione di passaggio tra Fondi/Comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.

3. Le operazioni di passaggio tra Fondi/Comparti possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra Fondi/Comparti con la seguente modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 8.00;
 - il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo/Comparti prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di determinazione del rimborso.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. E' facoltà del Depositario procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei Partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda Identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 3 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 100 Euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i Partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo Partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai Partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell'errore”), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei Partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I Partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

2. La richiesta di rimborso, corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi -, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli *standard* - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 8.00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal Partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri Partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare:
 In caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di *switch* proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo e/o a 2 milioni di euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 30 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quindicesimo giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore del rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore del rimborso.
 Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste nel presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai Partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

Il rimborso può avvenire a mezzo bonifico.

VII. Modifiche del regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR, ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei Partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun Partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei Partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i Partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei Partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai Partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda Identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;

- c) terminatele operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
- d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli Partecipanti. Ogni Partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai Partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.